

IVA

Agenzie viaggi: le autofatture ricevute dai tour operator

di **Giulio Benedetti**

Le agenzie viaggi che operano come intermediari in nome e per conto del *tour operator* gestiscono l'operazione attraverso il **regime speciale previsto dall'[articolo 74-ter del decreto Iva](#)**, attenendosi a quanto previsto dalla normativa e beneficiando della semplificazione documentale prevista dalla stessa.

Infatti, l'agenzia viaggi si troverà nella possibilità di **non emettere alcun documento contabile**, ma semplicemente di gestire la documentazione che verrà emessa dal *tour operator* organizzatore del viaggio.

Di fatto, il cliente viaggiatore si reca in agenzia viaggi per acquistare il pacchetto turistico organizzato dal *tour operator*, e **l'agenzia viaggi agisce da intermediaria in nome e per conto del *tour operator* stesso**.

Al concludersi dell'operazione, l'agenzia viaggi intermediaria **riceverà la seguente documentazione**:

- **estratto conto**: ricevuto solitamente all'atto della conferma della prenotazione del pacchetto turistico. Questo esprime l'importo complessivo del pacchetto e a margine la provvigione riconosciuta all'agenzia intermediaria. Questo documento non deve essere contabilizzato né consegnato al cliente finale;
- **fattura ex [articolo 74-ter D.P.R. 633/1972](#)**: questa fattura, emessa dal *tour operator* nei confronti del consumatore finale, riporta l'intero corrispettivo del pacchetto turistico ed è emessa nei confronti del consumatore finale con i suoi dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) domiciliato presso l'agenzia viaggi (quindi con l'indicazione: "c/o agenzia viaggi xxx, via yyyy, città zzz"). L'indicazione dei riferimenti dell'agenzia viaggi non deve trarre in inganno: questo documento non è da inserire nella contabilità dell'agenzia viaggi, ma è semplicemente da consegnare al cliente viaggiatore;
- **autofattura ex [articolo 74-ter comma 8 D.P.R. 633/1972](#)**: questo documento è relativo alla **provvigione** spettante all'agenzia viaggi intermediaria, e viene emesso direttamente dal *tour operator* organizzatore del viaggio venduto.

L'autofattura ex [articolo 74-ter comma 8](#) viene **emessa dal *tour operator* entro il mese successivo** al pagamento delle provvigioni e distingue al suo interno il totale delle provvigioni relative ai viaggi all'interno della UE e quelli extra UE: i primi sono considerati imponibili Iva 22%, i secondi non imponibili Iva articolo 9 del decreto Iva.

Il [D.M. 340/1999 prevede, all'articolo 7, comma 4](#), la possibilità per l'agenzia viaggi di annotare direttamente sul registro Iva vendite l'operazione, imputando la commissione senza attendere l'autofattura inviata dal *tour operator*, sulla base di quanto indicato sull'estratto conto o sulla conferma di prenotazione.

L'agenzia viaggi intermediaria, quindi, **operativamente si trova a dover inserire contabilmente** solamente questo documento e lo farà nel seguente modo:

- l'ammontare della provvigione costituisce **ricavo** di vendita;
- l'ammontare dell'Iva (per le provvigioni su viaggi UE) **non deve essere contabilizzato** (in quanto di questo adempimento se ne fa carico il *tour operator* che effettua, nella sua contabilità, la doppia registrazione a debito e a credito della stessa).

L'autofattura viene quindi **contabilizzata in regime Iva ordinario** ed inserita nel registro Iva vendite ordinario senza contabilizzazione della relativa Iva (assolta) per operazioni UE, o con l'indicazione della non imponibilità Iva per operazioni extra UE.

Successivamente, per **la gestione finanziaria dell'operazione**, l'agenzia viaggi verserà al *tour operator* il **corrispettivo incassato dal cliente al netto della provvigione** ad essa spettante.

Contabilmente, quindi, avremo la rilevazione dell'incasso dell'**intero corrispettivo** relativo al viaggio, e il giroconto dello stesso al *tour operator* per un importo inferiore (pari alla provvigione maturata): operativamente viene utilizzato un **conto transitorio** dove rilevare queste operazioni di riscossione effettuate dall'agenzia viaggi.

